



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendario
Lorena CHIACCHIERINI	Referendario relatore

nella Camera di consiglio del 6 maggio 2026 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE le deliberazioni n. 1/2026/INPR e n. 5/2026/INPR, con le quali questa Sezione ha definito il proprio programma delle attività di controllo per l'anno 2026;

VISTA la richiesta di parere del comune di Bevagna, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 8 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l'applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. 636 del 7 aprile 2026;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il relatore, Referendario Lorena Chiacchierini;

PREMESSO IN FATTO

Il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria, in data 7 aprile 2026 (prot. Cdc n. 636 in pari data), ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo per l'Umbria la richiesta di parere presentata dalla Sindaca del Comune di Bevagna ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 e di seguito riportata.

“L'Amministrazione comunale ha inserito nelle Linee Programmatiche di Mandato l'obiettivo di realizzare un nuovo “Polo scolastico”, raccogliendo anche le esigenze del mondo della scuola e dei genitori e di tutti i cittadini che dal sisma del 1997 chiedono una scuola nuova, fuori dal centro storico per ragioni di sicurezza, essendo Bevagna un borgo medievale ad alto rischio sismico con vicoli stretti e scarse vie di fuga, al fine di avere struttura moderna, funzionale e sicura dal punto

di vista sismico. In merito è stato anche organizzato un concorso di idee per la predisposizione di un progetto architettonico definitivo, progetto approvato con delibera di Giunta del 10.01.2022. Tale attività di progettazione è stata finanziata mediante la raccolta di erogazioni liberali da parte di cittadini e imprese locali, fondazioni, ai sensi Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (School Bonus). Il progetto è stato inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici. L'intervento non risulta attualmente finanziato ma l'Amministrazione sta monitorando l'accesso a possibili fonti di finanziamento, in particolare il Piano triennale nazionale di edilizia scolastica, che prevede la costruzione di edifici scolastici, mense e palestre. Il Piano Regolatore Generale parte strutturale, adottato in data 19.07.2021 prevede la localizzazione del Polo in un'area di proprietà privata. In relazione alla premessa sopra indicata, si richiede in termini generali se l'Amministrazione comunale possa procedere, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, all'acquisto del terreno dove localizzare il Polo scolastico, sulla base degli atti programmatici sopra indicati, in assenza, allo stato attuale, di una fonte di finanziamento certa per la realizzazione di tale intervento e tenuto conto che l'importo previsto per l'acquisto è oggetto di stima preventiva da parte dell'Agenzia delle Entrate, di cui siamo in attesa di risposta."

CONSIDERATO IN DIRITTO

In coerenza con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, preliminarmente all'esame di merito della richiesta di parere trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le Sezioni regionali di controllo sono tenute a verificare che l'istanza presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'amministrazione e dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento all'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica ed alla sua generalità ed astrattezza.

1. Ammissibilità sotto il profilo soggettivo

Come specificato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 11/2020/QMIG, i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può formalmente avanzarla.

Il primo limite, che può definirsi legittimazione soggettiva esterna, è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003: essa appartiene alle Regioni, che la esercitano

direttamente, ed a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

Il secondo limite, che può definirsi legittimazione soggettiva interna, riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente nella richiesta di parere.

Orbene, sotto il profilo soggettivo, la richiesta del Comune di Bevagna - provenendo da un Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (e quindi da un soggetto testualmente ammesso dalla legge a richiedere parere) ed essendo firmata dalla Sindaca dell'Ente, organo cui è conferita per legge la rappresentanza legale dell'ente territoriale, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D.lgs. 267/2000 - è pienamente ammissibile.

2. Ammissibilità sotto il profilo oggettivo. Attinenza alla materia "contabilità pubblica".

Passando al profilo della ammissibilità oggettiva del quesito, si osserva che la facoltà di richiedere pareri ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, risulta legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica.

Come osservato dalla Sezione delle Autonomie, *«E' evidente...che "la materia di contabilità pubblica" costituisce una categoria concettuale estremamente ampia, di cui è difficile delimitare esattamente i confini. D'altro canto, è chiaro che la norma che radica questa specifica attribuzione non ha conferito una funzione di consulenza di portata generale»* (del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno esteso il perimetro della funzione consultiva in esame riconducendo al concetto di contabilità pubblica anche le materie - quali quelle concernenti il personale, l'attività di assunzione (cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera), la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi, ecc. - che risultano connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/2010/QMIG).

Le medesime Sezioni riunite hanno inoltre chiarito che la nozione di contabilità pubblica *“consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”* e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere *“qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”* (del. n. 54/2010 citata). Ciò comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa, con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che deve essere, invece, esterno e neutrale.

Pertanto, la nozione di contabilità pubblica che rileva nell’esercizio della funzione consultiva è, com’è noto, più ristretta di quella generale, anche considerato che la funzione consultiva di cui al comma 8 dell’art. 7 della legge n. 131/2003 deve essere in ogni caso ricollegata al precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli Enti locali.

2.1 Ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva.

Sempre riguardo la valutazione della ammissibilità oggettiva del quesito, occorre inoltre ricordare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza contabile la necessità del carattere generale ed astratto del quesito oggetto dell’istanza e dell’assenza di possibili interferenze con l’esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale, requirente e di controllo) ovvero con altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo).

Pur essendo pacifico, infatti, che l’istanza di un Ente trova normalmente origine da un’esigenza gestionale dell’amministrazione, la richiesta di parere può essere indirizzata unicamente a conseguire più approfondite conoscenze, informazioni e valutazioni inerenti alla corretta interpretazione di principi, norme e regole afferenti alla contabilità pubblica, non potendo la Corte né intervenire sulla concreta attività gestionale

dell'Amministrazione istante - configurandosi, in caso contrario, una sorta di non consentita cogestione amministrativa - né generare interferenze con le funzioni requirenti o giudicanti della magistratura contabile ovvero di altri plessi magistratuali - civile, penale o amministrativa (cfr. Sez. riun. n. 54/CONTR/2010, Sez. Aut. n. 24/2019/QMIG e n. 17/2020/QMIG).

È onere esclusivo dell'Amministrazione provvedere all'applicazione delle norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per la risoluzione specifica e puntuale di questioni afferenti al contenuto attuale dell'attività gestionale, poiché ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità del singolo e specifico provvedimento amministrativo è riservata alla discrezionalità attribuita all'ente territoriale.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte amministrative e gestionali riservate alla discrezionalità dell'Ente richiedente, né tanto meno la resa del parere può determinare alcuna tipologia di inammissibile sindacato nel merito dell'attività amministrativa in fieri, poiché l'esercizio della funzione consultiva è orientato ad individuare o chiarire il significato delle discipline di contabilità pubblica.

Nel caso in esame la richiesta di parere deve ritenersi inammissibile, perché muove da un'esigenza sorta in riferimento al caso concreto di realizzazione del nuovo polo scolastico, la stessa non è formulata in termini generali ed astratti.

Più precisamente, la Sezione non può pronunciarsi nel merito delle scelte operate dal decisore politico (sull'*an* o sul *quomodo* della realizzazione di un nuovo polo scolastico) né sugli strumenti, di diritto pubblico (es. espropriazioni ecc.) o di diritto privato (compravendite, permutate, locazioni, transazioni ecc.) con i quali perseguire le politiche pubbliche o assicurare i servizi pubblici alla comunità amministrata.

Al riguardo, per completezza, giova richiamare alcuni riferimenti normativi e giurisprudenziali *in re*.

L'amministrazione comunale può acquistare beni immobili attraverso gli istituti di diritto privato. Riguardo l'acquisto di beni, il fondamento della capacità di acquistare è rinvenibile nell'art. 11 cod. civ., a mente del quale "*le province e i comuni, nonché gli enti*

pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico". Questa norma riconosce la piena capacità di diritto privato per le persone giuridiche pubbliche, che incontra eventuali limiti solo se e in quanto previsto da specifiche disposizioni.

Permane, infatti, un generale vincolo funzionale di compatibilità dell'acquisto con lo scopo pubblico affidato alla cura del Comune.

Con riferimento agli enti territoriali, l'art. 12 (rubricato "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*"), comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*"), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non aveva vietato l'acquisto di immobili, ma, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, aveva subordinato tale acquisto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad una previa valutazione da parte dell'Ente della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell'Agenzia del Demanio.

Tale previsione, che limitava l'autonomia negoziale degli enti territoriali, è venuta meno, a decorrere dall'anno 2020, per effetto dell'art. 57, comma 2, lettera f) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 mente del quale "*a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa (...): f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*". (Sez. Lombardia, n. 57/2025/PAR; Sez. Piemonte n. 90/2023/PAR; Sez. Campania, n. 52/2021/PAR e Sez. Puglia, n. 99/2020/PAR).

Ne consegue che, a decorrere dal 2020, la disciplina limitativa dell'autonomia negoziale degli enti territoriali, declinata ai fini del contenimento della spesa pubblica riguardo agli acquisti immobiliari, ha cessato di trovare applicazione, con la conseguenza che gli enti territoriali possono acquistare beni immobili senza necessità di dimostrare il carattere indispensabile ed indilazionabile dell'acquisto, nonché la congruità del prezzo.

Tuttavia, il venir meno della sopra indicata limitazione agli acquisti immobiliari, non esonera il Comune dal rispetto dei principi costituzionali dell'equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.) e di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.). Come più volte espresso dalla giurisprudenza contabile, infatti, “[...] il riconoscimento dell'autonomia negoziale in materia di acquisizione di beni patrimoniali disponibili non elide la necessità che la sottoscrizione dei contratti di acquisto avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell'equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), anche laddove l'ente non faccia ricorso all'indebitamento ed utilizzi risorse disponibili. Il principio di buon andamento combinato con quello dell'equilibrio di bilancio vincola l'amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura” (Sez. Lombardia n. 198/2024/PAR e n. 57/2025/PAR).

Il principio di buon andamento letto alla luce di quello dell'equilibrio di bilancio vincola l'amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. L'autonomia negoziale degli enti pubblici soggiace, dunque, al limite funzionale della compatibilità con lo scopo pubblico affidato alla cura dell'ente. “Come è noto, infatti, il principio di finalizzazione alla cura degli interessi pubblici permea l'amministrazione pubblica nel suo complesso ed è applicabile anche all'attività di diritto privato. Il ricorso a strumenti privatistici non oblitera, infatti, la necessaria preordinazione dell'azione amministrativa al perseguimento dell'interesse pubblico” (del. n. Sez. Campania n. 52/2021/PAR).

Il principio di finalizzazione alla cura degli interessi pubblici è applicabile anche all'attività di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 81, 97 e 119 Cost., oltre che dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990. Ne consegue, pertanto, che il Comune debba svolgere un'approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l'utilità dell'acquisto del bene, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi dei costi e dei benefici dell'operazione finanziaria.

Come è noto, l'acquisto di beni immobili costituisce una ipotesi di “investimento” realizzata dall'ente locale; come tale, essa soggiace alla disciplina dettata dal Tuel in tema di programmazione e di fonti di finanziamento.

In tale ottica, inoltre, il prezzo di acquisto del bene risulta di particolare importanza al pari di quello della sua stima.

Peraltro, nella fattispecie concreta da cui muove la richiesta di parere, il Comune di Bevagna non precisa quale sia la fonte di finanziamento dell'investimento né la stima del bene, affidata ad un parere dell'Agenzia delle Entrate.

Una volta determinatosi per l'acquisto, il relativo iter procedimentale va inoltre improntato al rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle norme che regolano l'acquisizione di beni e di tutela della concorrenza e parità di trattamento e, in via generale, del principio della scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica. Sotto il diverso profilo della selezione del contraente da parte delle pubbliche amministrazioni che intendano acquistare nel mercato immobiliare, non è mai stata in discussione l'applicazione, in via generale, ai contratti di acquisto di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni del principio della scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica. Questo principio, infatti, si evince già dalla normativa sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed al citato regolamento attuativo n. 827 del 1924, art. 37, per i quali i contratti che comportano un'entrata o una spesa per lo Stato devono essere preceduti da gare, salvo ipotesi eccezionali (cfr. Cass. S.U., 22 luglio 2013, n. 17782, proprio in riferimento al contratto di acquisto di immobili da parte della p.a.). Il relativo iter procedimentale va perciò improntato al rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non dubitandosi che per i contratti, attivi e passivi, disciplinati dalla legislazione di contabilità di Stato, vadano rispettati in particolare i principi generali di tutela della concorrenza e parità di trattamento.

L'acquisto di immobili non è soggetto alle rigide procedure di gara del Codice dei contratti pubblici, l'art. 56, lett. e) D.Lgs. 36/2023 esclude espressamente l'acquisto di beni immobili, tuttavia, la scelta del contraente deve comunque rispettare i principi di evidenza pubblica, imparzialità e buona amministrazione.

Con riferimento alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, occorre rammentare che, secondo un orientamento costante della giurisprudenza amministrativa

formatasi sotto il vigore delle norme dei previgenti codici dei contratti pubblici (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 16/2011;), dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, *“l’art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (...), letto in combinato disposto con l’art. 17, lett. a), comporta che, in riferimento ai contratti <<aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni>>, vanno rispettati i principi <<di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica>> previsti dall’art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice”* (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale dell’11 aprile 2018, parere n. 1241/2018). Infatti, tra i contratti pubblici *“aventi ad oggetto [...] forniture”*, di cui all’art. 4 del previgente codice (già art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006) erano compresi i contratti di acquisto di immobili di cui all’art. 17, lett. a (già art. 19, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 163 del 2006), in quanto, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1° aprile 2016, il codice disciplina forme contrattuali non solo riconducibili agli appalti, ma anche ad altri tipi contrattuali; anche perché la nozione comunitaria di appalto è ben più ampia di quella interna, delineata dal codice civile.

La Sezione, inoltre, per quanto attiene all’indebitamento degli enti territoriali, ricorda quanto prescritto dal sesto comma dell’articolo 119 della Costituzione, in base al quale gli enti *“possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio”*. In particolare, l’ultimo periodo di tale disposizione ha trovato attuazione con l’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che prevede, tra l’altro, che le operazioni di indebitamento siano effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

È questa esigenza di contestuale adozione del piano di ammortamento che rende il prezzo del bene un elemento fondamentale, in quanto è evidente come la misurazione della vita

utile dell'investimento e la congruità del piano di ammortamento siano strettamente correlati e dipendano dalla correttezza dell'attività estimativa.

Il Collegio ribadisce, infine, che il riconoscimento dell'autonomia negoziale in materia di acquisizione di beni patrimoniali disponibili non elide la necessità che la sottoscrizione dei contratti di acquisto immobiliare avvengano nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell'equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), anche laddove l'ente non faccia ricorso all'indebitamento ed utilizzi risorse disponibili. Il principio di buon andamento combinato con quello dell'equilibrio di bilancio vincola l'amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. L'attività negoziale dell'ente locale è assoggettata ai vincoli che impongono una congrua motivazione delle scelte, la relativa convenienza sia economica che funzionale, la congruità dei prezzi e il dovere di rendere pubblica l'iniziativa negoziale e trasparente il comportamento, tanto al fine di garantire un accesso paritario e non discriminatorio dei potenziali interessati, quanto in ragione di una concorrenzialità del mercato funzionale all'interesse pubblico.

Conclusivamente, la richiesta di parere posta dalla Sindaca del Comune di Bevagna non presenta i necessari caratteri di generalità ed astrattezza e non individua una specifica problematica interpretativa di disposizioni legislative, ma verte su una fattispecie concreta che investe la gestione amministrativa e la responsabilità dell'Amministrazione, rispetto alla quale questa Sezione si è limitata a fornire un'indicazione di carattere generale sulla normativa di riferimento. Diversamente, una pronuncia di questo Collegio comporterebbe un'ingerenza nella concreta attività gestionale, non ammissibile alla luce dei delineati orientamenti della Corte.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, dichiara la richiesta di parere formulata dalla Sindaca del Comune di Bevagna inammissibile sotto il profilo oggettivo.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Bevagna, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 maggio 2026.

Il Magistrato estensore

Lorena Chiacchierini

Il Presidente

Paolo Peluffo

Depositato il 6 maggio 2026

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani